



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III

in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado, iscritta al n 9759/2016 RG del Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del 23/7/2019, con concessione del termine di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica, promossa da

CLIENTE, C.F. ..., rappresentato e difeso dall'avv.to ... ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in ..., giusta procura in calce all'atto di citazione,

OPPONENTE,

nei confronti di

AVVOCATO, C.F. ..., rappresentato e difeso dall'avv.to ... ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in ..., giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

OPPOSTO,

avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale

Conclusioni come da verbale dell'udienza del 23/7/2019

FATTO E DIRITTO

1. Con atto di citazione di cui è stata richiesta la notifica in data 30/9/2016 e depositato in data 11/10/2016, CLIENTE promuoveva il presente giudizio nei confronti dell'AVVOCATO, opponendosi al decreto ingiuntivo n. 3643/2016 del Tribunale civile di Bergamo (e notificato durante l'agosto del 2016), chiedendone la revoca, ed infine concludendo come riportato in epigrafe.

Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio l'AVVOCATO, che, contestando quanto *ex adverso* dedotto, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per tardività della medesima e comunque chiedeva rigettarsi l'opposizione e le avverse domande, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto, infine concludendo come riportato in epigrafe. Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del 23/7/2019.

3. Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di tardività e, dunque, d'inammissibilità dell'opposizione. In corso di giudizio e segnatamente dopo l'ordinanza ex art. 648 c.p.c. è sopravvenuta la pronuncia di Sez. Un., Sentenza n. 4485 del 23/02/2018, Rv. 647316 - 01, che

- a) individua il rito ex art. 14 del D.lgs. n. 150 del 2011, attivabile mediante il relativo ricorso, per la celebrazione dei giudizi concernenti il compenso degli avvocati che hanno offerto prestazioni professionali in sede di giudizi civili,
- b) fa riferimento al medesimo rito ed allo stesso atto introduttivo per quanto riguarda l'opposizione al decreto ingiuntivo vertente sulla medesima materia (pag. 21-22 della motivazione di detta pronuncia),
- c) ha - tuttavia - specificato che "nel caso di introduzione dell'opposizione con la citazione, la congiunta applicazione del comma 1 del comma 4 dell'art. 4 del d.lgs. n. 150 del

2011 renderà l'errore privo di conseguenze" (pag. 21-22 della motivazione di detta pronuncia).

Non è semplice interpretare quest'ultimo assunto riferito per errore materiale a "comma 1 del comma 4 dell'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011", ma più correttamente facente rinvio ai commi 1 e 5 dell'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011: in particolare, deve essere chiarito se la carenza di "conseguenze" derivata dall'erroneità dell'atto introduttivo, ovvero sia dall'opposizione con citazione anziché con ricorso, determini

A) anche una diversa disciplina della decadenza per l'opposizione al decreto ingiuntivo, decadenza che decorrerà dalla richiesta di notifica della citazione, anziché dal deposito della stessa;

B) oppure implichi solamente la validità della citazione come atto introduttivo della fase di opposizione, ma pur sempre avendosi riguardo al momento (successivo) di deposito della stessa e per verificare la tempestività dell'opposizione.

3.1. A favore dell'orientamento sub B) ed in tema è intervenuta la pronuncia di Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 12796 del 14/05/2019, Rv. 653815 - 01. Secondo tale precedente,

I) "A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia per la liquidazione delle prestazioni professionali può essere introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo e la relativa opposizione va proposta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., così pure l'attività di costituzione dell'opposto. Nel caso in cui l'opposizione sia stata proposta con citazione, la congiunta applicazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 prevede che il giudice debba disporre il mutamento del rito e, in tale evenienza, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento";

II) anche in caso di applicazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, "gli effetti sostanziali e processuali della domanda si

producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento e restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. La norma, pur escludendo che l'erronea adozione dei due modelli di atto introduttivo sia di per sé motivo di nullità irrimediabile o comunque di definizione del processo in mero rito, pone un'importante ed incisiva limitazione allorché l'instaurazione del giudizio sia soggetta ad un termine di decadenza. In tali ipotesi si afferma che la tempestività dell'atto introduttivo deve essere valutata, non già alla luce del modello erroneamente utilizzato, bensì secondo quello che avrebbe dovuto impiegarsi, nel senso cioè che: a) ove il processo debba promuoversi con ricorso, la domanda proposta con citazione può tenere luogo del ricorso, ma non dal giorno della notifica al convenuto, bensì solo dal momento in cui la citazione medesima sia depositata nella cancelleria del giudice adito, ciò che normalmente avviene con la costituzione dell'attore; b) se, invece, sia stato utilizzato un ricorso in sostituzione della prescritta citazione, il giudizio si ha per iniziato non già dal giorno del deposito dell'atto introduttivo in cancelleria, bensì dal momento in cui esso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, sia notificato al convenuto"; da ciò ne consegue che "il termine di giorni quaranta dalla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo va calcolato considerando la data di iscrizione a ruolo dell'atto di opposizione."

3.1.1. Tale conclusione - secondo parte della dottrina - risulta viepiù condivisibile considerando come ritenere - al contrario - che si abbia una diversa disciplina della decadenza per l'opposizione al decreto ingiuntivo a seconda dell'atto introduttivo della stessa

i) determinerebbe un'*interpretatio abrogans* dell'art. 4, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. n. 150 del 2011 e laddove prevede che "Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento",

ii) implicherebbe una diversa disciplina dei termini perentori, rimessa alla scelta della parte e dipendente dal tipo di atto

soggettivamente individuato per anteporre opposizione, con ciò giungendosi ad un contrasto con l'art. 153, comma 1, c.p.c.,
iii) si porrebbe immotivatamente in antitesi con la giurisprudenza affermatasi in tema di opposizione al decreto ingiuntivo per controversie sottoposte al rito locatizio (*ex multis*, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27343 del 29/12/2016, Rv. 642324 - 01) o per tutte le ipotesi consimili e diverse dalla fattispecie - eccezionale, differente ed esorbitante dal caso di specie - dell'impugnazione di delibere dell'assemblea di condominio (su cui Sez. U, Sentenza n. 8491 del 14/04/2011, Rv. 616563 - 01).

3.2. Il panorama giurisprudenziale in essere è però significativamente mutato pochissimi giorni fa, precisamente in data 26/9/2019 e con il deposito di Cass., Sez. 2, Sentenza n. 24069 del 2019, segnatamente deponente in favore dell'interpretazione sub A). Secondo tale precedente di pochi giorni fa, infatti,

I) "l'art. 4 del dec. Lgs. n. 150/2011, con riferimento alle controversie di cui al medesimo decreto legislativo e quindi pur con riferimento alle "controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato" di cui allo stesso dec. Lgs., dispone, al 1° co., che, "quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza". Ed, al 5° co., che "gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento".";

II) in base a tali disposizioni, "l'opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. avverso l'ingiunzione chiesta ed ottenuta dall'avvocato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 della legge n. 794/1942, 633 cod. proc. civ. e 14 del dec. Lgs. n. 150/2011, nei confronti del proprio cliente, ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis cod. proc. civ. e della integrativa disciplina speciale di cui all'art. 14 del dec. Lgs.

cit., è da reputare utilmente esperita qualora l'atto di citazione in opposizione sia stato comunque notificato entro il termine di quaranta giorni - di cui all'art. 641 cod. proc. civ. - dal dì della notificazione dell'ingiunzione di pagamento; in simile evenienza, ai sensi dell'art. 4, 50 co., del dec. Lgs. n. 150/2011, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell'opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato ancorché erroneamente prescelto”;

III) ciò perché “quantunque l'avvocato ... abbia opposto l'ingiunzione nella forma dell'atto di citazione anziché nella forma del ricorso ai sensi dell'art. 702 bis cod. proc. civ. (integrato dalla disciplina speciale), siffatta circostanza e l'ulteriore circostanza per cui l'avvocato ... ha provveduto a dar corso alla notifica dell'atto di citazione entro il termine perentorio di cui all'art. 641 cod. proc. civ., comportano e fanno sì comunque, recte avrebbero dovuto comportare e far sì comunque che il giudice adito attendesse con ordinanza al mutamento del rito, in un quadro segnato dall'utile e proficua produzione degli effetti sostanziali e processuali correlati al rito prescelto sì erroneamente nondimeno tempestivamente attivato. Si è all'evidenza al cospetto di un'opzione positiva che, lungi dal sollecitare lo sterile ossequio al dettato della legge, risponde ad una ben precisa esigenza: calibrare la salvaguardia degli effetti alla stregua non già della mera conformità al rito astrattamente prefigurato, sibbene alla stregua dell'utile attivazione del rito ancorché erroneamente prescelto, in una proiezione teleologica non del tutto dissimile da quella consacrata al 3° co. dell'art. 156 cod. proc. civ..”.

Tale indirizzo - maturato all'esito del percorso giurisprudenziale suesposto - deve essere condiviso e fatto proprio da questo Giudicante, non potendo ignorarsi le critiche promosse dalla dottrina all'indomani Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 12796 del 14/05/2019, Rv. 653815 - 01 e censuranti detta decisione per la sostanziale *interpretatio abrogans* del citato art. 4, comma 5, e laddove questi si riferisce espressamente alle “norme del rito

seguito prima del mutamento" e, dunque, a quello erroneamente instaurato e non a quello più correttamente da attivarsi.

Del resto, alla stregua di tale disposizione, di quanto suesposto e della lettura suffragata da Cass., Sez. 2, Sentenza n. 24069 del 2019, anche le restanti argomentazioni sopraindicate e sub i), ii) e iii) risultano superabili. Infatti,

- quanto all'argomento sub i), occorre evidenziare che l'interpretazione sub A), lungi dal determinare una *interpretatio abrogans*, perviene anzi ad una piana e letterale applicazione dell'art. 4, comma 5, e laddove - come suesposto - conferisce rilievo all'espressione "norme del rito seguito prima del mutamento" invece ignorata dall'orientamento sub B): tale esito ermeneutico è, del resto, preferibile e non scalfibile da altre deduzioni, osservato come "Nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge o (come nella specie) regolamentare sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercé l'esame complessivo del testo, della "mens legis", specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma sì come inequivocabilmente espressa dal legislatore" (ex multis, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5128 del 06/04/2001, Rv. 545665 - 01);
- quanto all'argomento sub ii), deve giocoforza osservarsi come non vi un contrasto con l'art. 153, comma 1, c.p.c., bensì una deroga da parte del citato art. 4, e ciò sia alla stregua del criterio cronologico, che di quello di specialità;
- parimenti, allora, conformemente a quanto deducibile dalla ordinanza di remissione citata da Corte cost., sent. n. 45 del 2018, e quanto all'argomento sub iii), non vi è "antitesi" con la giurisprudenza affermatasi in tema di

opposizione al decreto ingiuntivo per controversie sottoposte al rito locatizio, bensì - ed anche qui - deroga, avendo discrezionalmente il legislatore previsto la diversa disciplina del citato art. 4, comma 5, per le ipotesi *de quibus* ed estranee al rito ex art. 447bis c.p.c..

3.3. Da quanto suesposto deriva l'ammissibilità dell'opposizione in esame e per tempestività della medesima ex art. 4, comma 5, del D.lgs. n. 150 del 2011: infatti, il ricorso e il decreto ingiuntivo sono stati notificati durante l'agosto del 2016 e dell'atto di citazione in opposizione è stata richiesta la notifica in data 30/9/2016, perfezionatasi per parte opposta in data 3/10/2016 (pag. 1 della comparsa di costituzione e risposta, e, sul punto, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9329 del 20/04/2010, Rv. 612704 - 01), quantunque deposito ed iscrizione a ruolo siano intervenute in data 11/10/2016.

3.4. Detto esito non è scalfito dal mancato mutamento del rito ex art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011. Invero, è dirimente osservare che eccezioni in merito al rito non sono state sollevate entro la prima udienza e che il rito non è stato mutato entro il termine di detta prima udienza, come prescritto dall'art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 150 del 2011. Orbene, le predette circostanze escludono che la prosecuzione del giudizio con il presente rito abbia una residua incidenza sulla presente sentenza e/o su quanto suesposto, considerato come

- a) la disposizione da ultimo citata evidenzia significativamente una formulazione consimile a quella di cui all'art. 38 c.p.c., come osservato dal Governo nella Relazione illustrativa al D.lgs. n. 150/2011;
- b) nella medesima Relazione illustrativa si evidenzia come "la disciplina posta si caratterizza [...] per la sussistenza di una rigida barriera temporale (la prima udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice), oltre la quale è precluso pronunciare il mutamento del rito, sia in via di eccezione di parte che come provvedimento officioso del

giudicante, similmente alla disciplina della competenza territoriale”;

c) secondo la stessa e citata Cass., Sez. 2, Sentenza n. 24069 del 2019, l'art. 4, comma 5, menzionato e interpretato come suesposto, opera non solo in caso di corretto e tempestivo provvedimento ex art. 4, comma 1, ma anche laddove solo ipoteticamente le circostanze “recte avrebbero dovuto comportare e far sì comunque che il giudice adito attendesse con ordinanza al mutamento del rito”.

4. Le conclusioni sopraindicate determinano dunque l'ammissibilità dell'opposizione e l'esigenza di esaminare *funditus* e nel merito la presente controversia.

Ebbene, nel merito, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannata parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, del diverso ammontare sottoindicato. Non essendovi dubbio circa l'an del rapporto d'opera professionale e circa l'applicazione del D.M. n. 55/2014, essendosi conclusa l'attività professionale dopo l'entrata in vigore di tale decreto, è congrua la quantificazione addotta da parte opposta per la fase di studio (€ 2.400,00), per la fase introduttiva (€ 1.500,00), per la fase istruttoria (€ 4.900,00), stante

- il valore indeterminato della controversia,
- anche a fronte di una complessità media, l'impegno superiore a quello comune, resosi necessario e desumibile dagli atti, dai verbali e dalle comunicazioni prodotte, e che rende equa una liquidazione per dette fasi in una misura intermedia tra il compenso medio e quello massimo.

Risulta, invece, incongrua la liquidazione di € 3.900,00 indicata per la fase decisionale, dovendo quest'ultima riconoscersi nella minor misura di € 1.705,00, cui sommare la somma di € 426,25, ovvero l'aumento del 25% ex art. 4, comma 6, di detto D.M., stante

- la circoscrizione della fase decisoria alla richiesta di ricezione dell'accordo conciliativo raggiunto dalle parti (doc. 27 di parte opposta),
- la sufficienza di tale incumbente per rendersi esperita nell'an tale fase (così l'art. 4, comma 5, lett. d), di tale D.M.), ancorché con il minor impegno dovuto e considerato nel più basso ammontare suesposto,
- l'applicabilità analogica al caso di specie dell'art. 4, comma 6, di detto D.M., stante la sostanziale consensualità nella conclusione della controversia, risultando irrilevante che ciò sia intervenuto con una sentenza recepente l'accordo e non già ex art. 185 c.p.c. o con l'estinzione del giudizio.

L'onorario così risultante nella misura di € 10.931,25 - oltre accessori come sottoindicati - deve essere quindi decurtato dell'ammontare di € 5.099,98 non contestatamente già corrisposto dall'opponente.

Si giunge dunque all'importo di € 5.831,27, su cui calcolare IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, e cui sommare l'ammontare di € 513,54, pari al costo per il vaglio della parcella da parte del Consiglio dell'Ordine e pacificamente corrisposto dall'opposto. Sull'importo così complessivamente risultante (e sul cui ammontare sono stati richiesti gli interessi) devono essere poi calcolati gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. decorrenti dal primo invio della parcella in data 23/4/2015 (doc. 8 di parte opposta) e sino alla data del 20/7/2016 di deposito del ricorso monitorio (stante l'irrilevanza dell'art. 643, ultimo comma, c.p.c. e previsto ai fini della sola pendenza alle liti, e non anche del differente momento della proposizione della domanda giudiziale, alla stregua di quanto risultante da Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8118 del 27/07/1999), nonché gli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla data del 20/7/2016 e sino al soddisfo: ritiene, infatti, questo Giudice di aderire ai precedenti di questo Tribunale e che hanno privilegiato (pur nel conflitto interno alla giurisprudenza di legittimità) l'adesione

all'orientamento della Suprema Corte secondo il quale "Gli interessi sulla somma di denaro spettante al difensore nei confronti del proprio cliente per l'attività prestata decorrono dalla data in cui il professionista abbia richiesto il pagamento, in via breve, delle proprie spettanze riservandosi in caso contrario di chiedere la formale liquidazione, in quanto detti interessi prescindono dalla liquidità ed esigibilità del credito, essendo rivolti ad ovviare il danno derivante al creditore dal ritardo colpevole del debitore, nell'adempimento delle sue obbligazioni" (*ex multis*, Sez. 2, Sentenza n. 813 del 29/01/1999), non ravvisandosi deroghe normative espresse per una postergata decorrenza di detti accessori al momento della liquidazione giudiziale.

4.1. In senso opposto a quanto sopraindicato non è possibile ravvisare né normativamente un'incidenza della assenza o presenza di un preventivo, né un valido accordo verbale o scritto sul compenso: quest'ultima circostanza è rimasta priva di prova e nemmeno è ravvisabile nel doc. 2 di parte opponente, meramente menzionante delle ipotesi circa i compensi applicabili e senza la maturazione di un accordo sul punto.

4.2. Nemmeno può venire meno *in toto* il compenso per la fase decisionale ed alla luce del passaggio del doc. 2 di parte opponente e richiamato a pag. 4 della citazione. Invero, la mancanza di un consenso bilaterale, l'utilizzo del condizionale nell'espressione riportata e la carenza di pertinenza dell'istituto della confessione per valutazioni giuridiche e non fatti (*ex multis*, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21509 del 18/10/2011) escludono che tale espressione possa assurgere ad accordo in merito, a remissione del debito in relazione al compenso per tale fase, o comunque ad un istituto inficiante la liquidazione suesposta.

4.3. Nemmeno poi è dato ravvisare prova per iscritto circa pagamenti ulteriori a quelli già menzionati e pur a fronte della contestazione dei medesimi.

4.4. Nemmeno rileva nel caso di specie lo "sconto" menzionato a pag. 4 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. di parte opponente, considerato come il pagamento completo non è intervenuto entro il termine indicato nella relativa comunicazione.

4.5. A nulla rileverebbe nemmeno eccepire il mancato deposito dei documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, nella fase di opposizione ed ad iniziativa di parte. Invero, gli stessi sono stati prodotti da parte opposta unitamente alla comparsa di costituzione e, comunque, devono essere evidenziate la visibilità e l'utilizzabilità del contenuto del fascicolo della fase monitoria non solo e non tanto in ragione della pertinente funzione della Consolle del Magistrato e che surroga l'inserimento manuale del fascicolo monitorio da parte della Cancelleria, ma anche e soprattutto in considerazione dell'orientamento giurisprudenziale maturato dopo Sez. U, Sentenza n. 14475 del 10/07/2015, Rv. 635758 - 01 e la relativa assimilazione del fascicolo monitorio a quello del procedimento di prime cure "nei casi di giudizi d'impugnazione (revocazione, opposizione di terzo) quando si svolgano dinanzi al medesimo giudice", indirizzo alla stregua del quale "le Sezioni Unite precisano ancora come il fascicolo di ufficio del procedimento monitorio debba essere acquisito direttamente dalla cancelleria del giudice dell'opposizione e quindi essere inserito nel relativo fascicolo di causa, con la precisazione che esso necessariamente deve contenere anche il fascicolo monitorio di parte" (Trib. Milano, sez. VI, ord. 13 giugno 2016, ed anche Trib. Caltagirone - Ordinanza del 01.02.2017, l'indirizzo della Corte di appello di Napoli citato in Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6594 del 2016).

Pertanto, alla luce di quanto suesposto e della riserva dell'opponente di agire per la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo suesposto e condannato l'opponente al pagamento dell'ammontare complessivo sopraindicato.

5. Le spese processuali devono essere integralmente compensate non solo e non tanto in ragione dell'accoglimento parziale della domanda di condanna, ma anche e soprattutto ex art. 92, comma 2, c.c., alla luce dei mutamenti di giurisprudenza in tema di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per il compenso di avvocati che abbiano offerto prestazioni giudiziali in sede civile, nonché in considerazione dell'incertezza interpretativa stimolata dal richiamato passaggio sub c) ed interessata da opposti orientamenti giurisprudenziale. Tale circostanza si ritiene essere stata altresì dirimente per il fallimento delle trattative (e stante la possibilità di confidare in opposti esiti circa la tempestività o meno dell'opposizione) ed esclude a *fortiori* l'accoglimento delle domande ex art. 96 c.p.c. per carenza di temerarietà.

P.Q.M

Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione e sulle domande proposte, ogni contraria istanza, eccezione, o deduzione respinta, così provvede:

- 1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 3643/2016 del Tribunale civile di Bergamo;
- 2) Condanna CLIENTE al pagamento, in favore dell'AVVOCATO, degli importi di € 513,54 ed € 5.831,27, con, su quest'ultimo, IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, oltre - sull'ammontare così complessivamente spettante - interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. e decorrenti della data del 23/4/2015 e sino alla data del 20/7/2016, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla data del 20/7/2016 e sino al soddisfo;
- 3) Rigetta nel resto;
- 4) Compensa integralmente le spese processuali.

Bergamo, 03/10/2019

Il Giudice unico
dott. Tommaso Del Giudice